

**PROVINCIA DI TORINO**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

**N 72 -9323/2011**

OGGETTO: INCARICO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO RENERFOR PER LA VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA LEGNO COME MATERIALE ISOLANTE DA IMPIEGARE IN EDILIZIA. AFFIDAMENTO AD ENVIRONMENT PARK.  
(U. S. EURO 23.076,91)

**Il Dirigente**

PREMESSO che:

- il piano esecutivo di gestione per l'anno 2011 assegna al Servizio l'obiettivo n. 61 finalizzato alla promozione del programma energetico provinciale e alla promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia e in particolare con il risultato atteso di attuare il progetto europeo RENERFOR, approvato con DGP n. 225-34313/2009;
- per il conseguimento del suddetto obiettivo, e in particolare per dare piena attuazione al progetto RENERFOR occorre svolgere un'attività di valutazione dell'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impiegare in edilizia.

Considerato che con DGP n. 1551-42848/2010 del 30/12/2010

- è stato approvato il ricorso ad un incarico di ricerca da espletarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto relativo ad attività di ricerca per la valutazione dell'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impiegare in edilizia.
- è stato stabilito di reperire il soggetto da incaricare mediante procedura comparativa, ai sensi del Capo XI del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi ed in particolare degli artt. 58 e seguenti
- è stata previsto un compenso massimo lordo di euro 23.999,99 così ripartito:

Corrispettivo	19.230,76
Contributo previdenziale 4%	769,23
Totale (Iva esclusa)	19.999,99
IVA 20%	4.000,00
<b>Costo complessivo</b>	<b>23.999,99</b>

Per l'attuazione del progetto RENERFOR è stata prevista una spesa complessiva di euro 160.493,00 (rif

cap. 14155 e 14158) per prestazioni di servizio da utilizzare per la realizzazione delle azioni in materia di energia, come si evince dalla lista disaggregata dei costi contenuta nella scheda progettuale del progetto approvata con DGP 225-34313/2009 e depositata agli atti.

Rilevato che, per l'individuazione del soggetto, è stato necessario procedere, come previsto dall'art. 58 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, alla pubblicazione di apposito avviso di selezione sul sito internet della Provincia, al fine di effettuare una valutazione comparativa di proposte.

In data 01/02/2011 è stato pubblicato sul sito Internet della Provincia di Torino il suddetto avviso di selezione, dove si prevedeva che le candidature sarebbero dovute pervenire alla Provincia stessa entro e non oltre le ore 12.30 di mercoledì 23 febbraio 2011.

Alla data di scadenza prevista sono pervenute tre proposte (una dall'Arch. Rao Antonia Maria, una dall'Arch. Carlo Miconno e una dall'Environment Park SpA) come da verbale agli atti, contenenti come previsto dall'avviso pubblico la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione alla selezione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i modelli di cui all'allegato A o B.
2. curriculum vitae, in lingua italiana ed in formato europeo delle persone coinvolte nella ricerca.
3. una relazione tecnica in cui si illustra la modalità con cui si intende svolgere la ricerca.

Preso atto che i criteri di valutazione considerati nell'avviso pubblico erano i seguenti:

<b>Criteri</b>	<b>Punti assegnati</b>
Modalità di svolgimento della ricerca	60
Esperienza maturata dal proponente e curriculum del personale coinvolto nella ricerca	40
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Considerato che la proposta di Environment Park SpA ha ottenuto il punteggio massimo e che la proposta dell'Arch. Rao Antonia Maria ha ottenuto un punteggio di 50/100 e quella dell'Arch. Carlo Miconno ha ottenuto il punteggio di 75/100, come da verbale agli atti.

Ritenuto sulla base di quanto sopra di dover conferire ad Environment Park SpA, con sede in Via Livorno, 60 P.IVA 07154400019, l'incarico di ricerca per la valutazione dell'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impegnare in edilizia. in attuazione del progetto europeo RENERFOR, sulla base delle specifiche tecniche previste dall'avviso di selezione e richiamate nel contratto.

Richiamato l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/00, n.267 ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Richiamato inoltre l'art. 62 comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale di servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e

non continuativa, mediante incarichi esterni, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso.

Richiamato infine l'art. 2 del vigente regolamento per l'accesso agli impieghi, ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale.

Atteso che, per la prestazione in oggetto, non si deve applicare il contributo previdenziale del 4% in quanto il soggetto incaricato è una persona giuridica.

Considerato che l'importo di euro 19.230,76, più euro 3.846,15 per IVA al 20%, per complessivi euro 23.076,91, trova copertura finanziaria sui residui passivi del Bilancio 2010 al cap. 14156, intervento 1070703, con riferimento all'impegno assunto con determinazione n. 152-35794 – op. rif. 1175978.

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico.

Vista la scheda istruttoria allegata alla DGP n. 1551-42848/2010 del 30/12/2010, attestante l'esistenza dei presupposti e l'accertamento delle condizioni per il conferimento dell'incarico esterno.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 7/CONTR/11, nella quale si esplicita che "con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano eludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati" e che, pertanto, le attività di studi e consulenza finanziate con tali fondi non rientrano nell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010.

Richiamato l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che individua gli atti con spesa di importo superiore ai 5.000,00 euro da trasmettere alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

Richiamato l'art. 151, comma 4 del citato Testo Unico.

## **DETERMINA**

1. di affidare ad Environment Park, con sede in Via Livorno, 60 – Torino (P.IVA 07154400019) l'incarico di ricerca relativo all'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impegnare in edilizia. in attuazione del progetto europeo RENERFOR per un importo di euro 19.230,76, più euro 3.846,15 per IVA al 20%, così da importo complessivo di euro 23.076,91, come previsto dall'avviso di selezione e come dettagliato in premessa e alle condizioni di cui allo schema di

contratto (Allegato A), allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.

2. di ridurre il movimento contabile n. 1184047 da euro 25.788,20 a euro 2.711,29 (relativo alla D.G.P di programmazione n. 1551-422848/10)
3. di applicare la spesa netta di euro 19.230,76 oltre IVA 20% di euro 3.846,15, e così per complessivi euro 23.076,91 sui residui passivi del Bilancio 2010 al cap. cap. 14158, intervento 1070703, con riferimento all'impegno assunto con determinazione n. 152-35794 – op. rif. 1175978.
4. di stabilire che il contratto sarà regolato dalle condizioni tutte riportate nell'offerta prot. 208187 del 07/03/2011, nonché dalle seguenti ulteriori condizioni:
  - Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ;
  - nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti previsti per legge l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
  - si ricorda che, secondo l'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari facendo in modo che le transazioni finanziarie vengano eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero avvalendosi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.
5. Di dare atto che il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, nonché la stipulazione del contratto, è subordinato alla preventiva valutazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Di demandare alla sottoscrizione del contratto l'avvio dell'incarico di ricerca.

Torino,

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco Pavone

Viene inoltre trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO RENERFOR RELATIVO AD ATTIVITA' DI RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA LEGNO COME MATERIALE ISOLANTE DA IMPIEGARE IN EDILIZIA.**

#### **TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche Francesco Pavone, nato a Gioia del Colle il 9 Agosto 1952 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, che nel prosieguo del presente contratto verrà denominata per brevità "Provincia"

#### **E**

Enviroment Park SpA, con sede in Torino, Via Livorno, 60 partita IVA n 07154400019, che nel prosieguo del presente contratto verrà denominata per brevità "affidatario";

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche n.... del....., che qui si intende integralmente richiamata, la Provincia ha affidato l'incarico di ricerca nell'ambito del progetto europeo RENERFOR relativo ad attività di ricerca per la valutazione dell'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impegnare in edilizia;
- l'incarico di cui trattasi è stato finanziato mediante applicazione della spesa per euro 23.076,91 sul capitolo 14158, intervento 1070703, con riferimento all'impegno assunto con determinazione n. 152-35794 – op. rif. 1175978

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

La Provincia formalmente affida Enviroment Park SpA l'incarico di ricerca nell'ambito del progetto europeo RENERFOR relativo ad attività di ricerca per la valutazione dell'utilizzo della risorsa legno come materiale isolante da impegnare in edilizia.

#### **Art. 2 – Descrizione delle prestazioni e prescrizioni tecniche**

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in:

- Rassegna tecnologica dei principali utilizzi della biomassa per la produzione di calore in provincia di Torino (stufe, caldaie a pezzi di legna, pellet e cippato).
- Rassegna dei principali operatori sul mercato provinciale.

- Individuazione della filiera esistente in provincia di Torino in merito a: produzione, installazione, vendita delle principali marche presenti sul mercato.
- Ricostruzione delle vendite/installazioni annue in provincia di Torino mediante interviste agli operatori e indagini statistiche.
- Quantificazione economica del mercato (fatturato complessivo).
- Quantificazione energetica del comparto e considerazioni sul bilancio energetico provinciale.
- Analisi ambientale della tecnologia (quantificazione delle ricadute di emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzo delle biomasse e considerazioni circa le emissioni inquinanti locali).
- Prospettive di crescita del mercato provinciale: elaborazione di scenari di sviluppo.
- Messa a punto di una metodologia di indagine ripetibile nel tempo per futuri aggiornamenti.

### **Art. 3 - Durata**

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto esclusa ogni tacita proroga.

### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo oggetto dell'incarico è stabilito in un importo complessivo massimo di euro 19.230,76 oltre IVA al 20%, per complessivi euro 23.076,91, secondo le seguenti modalità di pagamento:

- 50% a tre mesi dalla stipula del contratto e dietro presentazione di una relazione dello stato di avanzamento dei lavori
- 50% a conclusione dei lavori e a consegna di una relazione conclusiva e di validazione della stessa da parte della Provincia di Torino.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Nel presente contratto trovano applicazione le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, mediante la sottoscrizione della relativa modulistica allegata che ne fa parte integrante.

### **Art. 5 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario**

Sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri ed obblighi:

- a) tutte le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal presente contratto, comprese le copie per le parti contraenti
- b) osservanza delle vigenti leggi relative alla contribuzione obbligatoria, alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, invalidità, e delle altre disposizioni in vigore e/o che potranno intervenire in corso di esecuzione
- c) osservanza dei contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie.

### **Art. 6 – Domicilio dell'affidatario**

L'affidatario, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio in Via Livorno,60 Torino.

### **Art. 7 – Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto

#### **Art. 8 – Brevetti**

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalle attività del presente contratto non scaturiranno risultati brevettabili

#### **Art. 9 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolubile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

#### **Art. 10 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'affidatario

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 12 Clausola di recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'affidatario, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'affidatario e avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Letto, confermato e sottoscritto  
Per la Provincia,

Il Dirigente del Servizio Qualità  
dell'Aria e Risorse Energetiche  
Dott. Francesco Pavone

Per l'Affidatario,  
Dott. Chianale Mauro